II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1992

relativa ad aiuti concessi dalla Regione di Bruxelles (Belgio) alla Siemens SA per attività nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(92/483/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, conformemente al suddetto articolo,

considerando quanto segue :

I

Nel marzo 1991 la stampa belga informava che la Corte dei conti del Belgio si era opposta al pagamento da parte dell'esecutivo della Regione di Bruxelles (in prosieguo : « l'esecutivo »), di una serie di aiuti destinati a Siemens SA, con la motivazione che erano stati concessi violando le disposizioni del regime di aiuti istituito dalla legge di espansione economica del 17 luglio 1959 (in prosieguo : « la legge 1959 ») (1).

Di conseguenza la Commissione, con lettera del 16 aprile 1991, ha chiesto alle autorità belghe di fornirle tutte le informazioni del caso.

Con lettera del 17 maggio 1991 le autorità belghe hanno risposto alla richiesta della Commissione ammettendo l'esistenza di un contenzioso tra la Corte dei conti belga e i successivi esecutivi, circa la compatibilità con la legge 1959 di una serie di 17 aiuti concessi alla Siemens SA di Bruxelles tra il novembre 1985 e il gennaio 1988 a favore di altrettanti progetti d'investimento.

In base alle prime informazioni fornite dalle autorità belghe, le sovvenzioni ammontavano ad un totale di 336 milioni di franchi belgi a favore di progetti d'investimento per un valore complessivo di 2 559 milioni di franchi belgi, con un equivalente-sovvenzione netto per singolo aiuto variante tra il 12 % e il 13,5 %.

Le informazioni trasmesse in tale occasione sono riassunte nella seguente tabella (2) :

Tabella I

	Investimento totale	Numero progetti	Aiuto concesso
	< 1 milione di ecu	1	5,8 milioni (BFR)
	2-3 milioni di ecu	3	45,8 milioni (BFR)
	> 3 milioni di ecu	13	284,4 milioni (BFR)
Totale	2 559 milioni (BFR)	17	336 milioni (BFR)

(1) Con decisione del 18 luglio 1990 la Commissione ha proposto al governo belga di sopprimere il regime generale di aiuti istituito con la legge del 17 luglio 1959.

(2) Per semplicità i progetti sono stati raggruppati in tre categorie a seconda dei loro stanziamenti in milioni di ecu. La tabella fornisce il valore totale in franchi belgi sia degli investimenti che degli aiuti per ciascuna categoria.

Le autorità belghe hanno inoltre comunicato che gli investimenti in questione servivano all'acquisto e allo sviluppo di prodotti del settore dell'informatica, di apparecchiature e macchinari (investimenti materiali e immateriali) nonché all'acquisto di edifici (1).

Le autorità belghe hanno informato infine che la controversia era stata composta mediante una decisione adottata dal governo della Regione di Bruxelles il 25 ottobre 1990, a norma dell'articolo 14 della legge del 29 ottobre 1846 sul funzionamento della Corte dei conti, con cui s'invitava quest'ultima ad approvare con riserva gli ordini di pagamento dell'aiuto di cui contestava la conformità con la legge.

Dopo aver esaminato le informazioni fornitele dalle autorità belghe, la Commissione ha stimato che i suddetti 17 aiuti a Siemens SA potevano essere stati concessi violando le norme relative alla procedura di notifica stabilita dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Questa prima valutazione si basava sull'evidenza, corroborata dalle informazioni inizialmente fornite, che gli aiuti in questione superavano la soglia di notifica stabilita dalla legislazione comunitaria (vedi sezione II, parte B della presente decisione), o avevano sovvenzionato spese non finanziabili nel quadro delle disposizioni della legge di espansione economica approvata dalla Commissione. La Commissione ha considerato inoltre che gli aiuti in questione non avevano diritto in linea di principio ad usufruire di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE.

Di conseguenza, il 3 luglio 1991 la Commissione ha deciso di avviare in merito a tali aiuti la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

II

A. Con lettera del 18 agosto 1991 la Commissione ha notificato al governo belga la decisione di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 e lo ha invitato a presentare le sue osservazioni e qualsiasi informazione rilevante ai fini della valutazione della compatibilità dei 17 aiuti con il mercato comune, formulando al riguardo alcuni quesiti specifici. La Commissione ha infine chiesto al governo belga di informare senza indugio Siemens SA dell'avvio della procedura e del fatto che essa avrebbe forse dovuto rimborsare l'aiuto indebitamente ricevuto.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati della decisione della Commissione mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del testo della lettera inviata al governo belga (2).

Con lettera del 23 settembre 1991 le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni, con cui rispondevano però solo in parte ai quesiti posti dalla Commissione; con lettera del 29 ottobre 1991 questa ha invitato perciò le autorità belghe a completare la loro risposta.

Con lettera del 28 ottobre 1991 Siemens SA ha informato la Commissione di aver preso conoscenza della comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che informava dell'avvio della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 e ha dichiarato di aver verificato che le autorità belghe avevano risposto alla Commissione entro il termine stabilito.

Con lettere del 20 e 21 novembre 1991 le autorità belghe hanno completato la loro risposta.

Il 5 febbraio 1992 vi è stato un incontro tra le autorità belghe e la Commissione per chiarire alcuni aspetti delle informazioni trasmesse. Come concordato a conclusione della riunione, la Commissione, con lettera del 17 febbraio 1992, ha chiesto alle autorità belghe di confermare alcuni elementi comunicati verbalmente nel corso della riunione e di fornire altre precisazioni in proposito. Le autorità belghe hanno risposto con lettera del 17 marzo 1992.

B. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità belghe nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, i 17 aiuti in oggetto possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

a) 11 aiuti che riguardano esclusivamente apparecchiature informatiche e di telecomunicazione che Siemens SA ha acquistato da altre controllate del gruppo Siemens (soprattutto tedesche), destinate principalmente ad essere locate a clienti;

b) 5 aiuti che si riferiscono contemporaneamente a vari programmi distinti di spesa per le seguenti voci: apparecchiature informatiche e di telecomunicazione acquistate da Siemens SA presso altre controllate del gruppo Siemens per uso interno di vari reparti dell'impresa; progetti di sviluppo di software da utilizzare in reparti dell'impresa; formazione del personale; campagne pubblicitarie e indagini di mercato per i reparti commerciali dell'impresa;

c) 1 aiuto che riguarda l'acquisto di un edificio per ampliare gli uffici della sede centrale dell'impresa a Bruxelles.

Gli stanziamenti complessivi e gli aiuti concessi per ciascuna delle voci di spesa summenzionate sono illustrati dalla seguente tabella:

(1) Dalle informazioni particolareggiate sottoposte in seguito dalle autorità belghe, nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, è emerso che i dati relativi agli investimenti e all'intensità degli aiuti forniti inizialmente erano inesatti e che i progetti d'investimento in questione comprendevano anche normali spese di funzionamento (vedi sezione II, parte B della presente decisione).

(2) GU n. C 254 del 28. 9. 1991, pag. 6.

Tabella II

(in milioni di franchi belgi)

	Stanziamento totale	Aiuto	Aiuto erogato	Saldo da erogare
i) Locazione finanziaria di apparecchiature a clienti	1 849,294	244,631	218,834	25,797
ii) Acquisto di apparecchiature per uso interno	432	48,49	39,311	9,179
iii) Sviluppo del software	206,4	23,015	17,723	5,292
iv) Formazione del personale	18	2,241	1,795	0,446
v) Acquisto d'immobili	45	5,789	4,341	1,448
vi) Campagne pubblicitarie	89,6	10,869	7,972	2,897
vii) Indagini di mercato	7	0,945	0,945	—
Totale	2 647,294	335,980	290,921	45,059

La tabella II indica anche l'importo dell'aiuto già pagato a Siemens SA ; a questo proposito le autorità belghe hanno comunicato di aver interrotto il pagamento dell'aiuto quando hanno appreso che la Commissione aveva avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Per quanto concerne i motivi per cui l'erogazione dei 17 aiuti a Siemens SA non è stata previamente comunicata alla Commissione, le autorità belghe affermano che tali aiuti non costituiscono a loro parere casi rilevanti ai sensi della disciplina sui regimi generali di aiuti agli investimenti stabilita dalla Commissione (1).

Conformemente a tali norme, i casi di applicazione dei regimi generali di aiuti devono essere previamente notificati alla Commissione secondo i seguenti criteri :

— tutti gli aiuti aventi un'intensità in equivalente sovvenzione netto superiore al 15 % dell'investimento ;

— aiuti aventi un'intensità superiore al 10 % ma inferiore al 15 % : nei casi in cui l'investimento supera 3 milioni di ecu ;

— aiuti aventi un'intensità superiore al 5 % ma inferiore al 10 % : nei casi in cui l'investimento supera 6 milioni di ecu ;

— aiuti aventi un'intensità pari o inferiore al 5 % : nei casi in cui l'investimento supera 9 milioni di ecu.

(1) Vedi lettera della Commissione agli Stati membri SG (79) D/ 10478 del 14 settembre 1979, in « Diritto della concorrenza nelle Comunità europee », volume II, pag. 124, Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, 1990.

Nelle osservazioni trasmesse alla Commissione le autorità belghe hanno dichiarato che, contrariamente alle informazioni trasmesse prima dell'avvio della procedura, nessuno dei 17 aiuti a Siemens SA ha superato contemporaneamente le soglie suindicate di 3 milioni di ecu d'investimento e di 10 % d'intensità di aiuto, dato che, da un lato, per la concessione dell'aiuto si è tenuto conto solo del 75 % del preventivo d'investimento presentato da Siemens SA alle autorità di Bruxelles per ciascuna delle 17 domande e, dall'altro, il pagamento di ogni aiuto è stato scaglionato in 3-4 rate da versare nell'arco di 5-6 anni.

La combinazione di questi due fattori ha fatto sì che il totale della spesa per ciascuno dei 17 progetti d'investimento nonché la corrispondente intensità d'aiuto restassero al di sotto delle soglie di notifica. In particolare l'intensità degli aiuti è oscillata in realtà tra il 4,76 % e il 9,98 % invece che tra il 12 % e il 13,5 % come comunicato inizialmente alla Commissione.

Per quanto riguarda i motivi per cui la Corte dei conti belga ha ritenuto che i 17 aiuti in questione violassero le disposizioni della legge 1959, le autorità belghe hanno riferito nelle loro osservazioni che la Corte aveva addotto due motivazioni. In primo luogo, Siemens SA non poteva essere considerata un'impresa industriale dal punto di vista della regione, dato che non produce merci nella Regione di Bruxelles, mentre l'articolo 1 della suddetta legge prevede che solo imprese industriali o artigianali possano beneficiare dell'aiuto.

In secondo luogo, per quanto riguarda in particolare l'aiuto relativo alle apparecchiature acquistate da altre controllate del gruppo Siemens e destinate specificamente ad essere locate a clienti, la concessione di un

aiuto per la vendita di prodotti propri e, di conseguenza, secondo la Corte, di scorte commerciali, è contraria alla legge summenzionata e alle relative norme d'esecuzione. A questo proposito la Corte ha notato che gli aiuti in questione hanno consentito a Siemens SA di offrire i suoi prodotti ad un prezzo constantemente ridotto dell'equivalente dell'aiuto, dato che aveva chiesto e ricevuto per vari anni aiuti basati sul valore dei nuovi contratti per i prodotti locati a clienti. La Corte ha rilevato che sovvenzionare prodotti invece che mezzi di produzione era contrario alla legge 1959, mirante al miglioramento della struttura di produzione del beneficiario dell'aiuto.

Le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione che, dopo aver esaminato le suddette obiezioni della Corte dei conti, l'esecutivo aveva deciso di non ritornare sulle sue precedenti decisioni e invitava di conseguenza la Corte ad approvare gli ordini di pagamento degli aiuti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 della legge del 29 ottobre 1846 sul funzionamento della Corte dei conti belga.

In risposta alla prima obiezione della Corte dei conti, l'esecutivo ha argomentato che l'espansione della regione può essere sostenuta sovvenzionando anche le attività commerciali e non solo quelle industriali; in risposta alla seconda obiezione ha osservato che la visione della Corte si basa su un'interpretazione ristretta e rigida della nozione d'investimento. Poiché la legge 1959 non definisce tale nozione, l'esecutivo ritiene legittimo adottare quella utilizzata nel diritto della contabilità e tributario, secondo la quale costituiscono investimenti i fondi impiegati nell'acquisizione o nella produzione di beni impegnati stabilmente nell'attività di un'impresa. A questo proposito, esso osserva che in Belgio la struttura dello stato patrimoniale, stabilita con regio decreto dell'8 ottobre 1976, classifica l'apparecchiatura locata a clienti come capitale fisso.

Secondo l'esecutivo la distinzione operata dalla Corte dei conti tra mezzi di produzione, investimenti locati che danno diritto ad aiuto, e prodotti o scorte, non esclusi per contro dal campo d'applicazione della legge 1959, è del tutto relativa essendo i sistemi informatici e di telecomunicazioni prodotti di Siemens ma contemporaneamente mezzi di produzione per le imprese che li acquistano o li prendono in locazione. In quest'ottica, la legge 1959 non deve escludere la concessione di aiuti ad un'impresa per l'acquisto di apparecchiature destinate ad essere messe a disposizione (tramite locazione, finanziamento o in altro modo) di un'altra impresa industriale che mira all'ammodernamento o alla ristrutturazione. L'esecutivo osserva perciò che l'aiuto a Siemens SA, basato sul valore delle apparecchiature locate ad altre imprese, va considerato come un aiuto a queste ultime, in questo caso particolare principalmente piccole e medie imprese (PMI). Secondo l'esecutivo queste altre imprese sono le vere beneficiarie dell'aiuto, giacché essa ha permesso a Siemens SA di sviluppare una politica commerciale di locazione finanziaria che è la più adeguata per le PMI che desiderano mantenere le loro apparecchiature al passo con la rapida evoluzione delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. L'esecutivo fa notare inoltre che non vi sono state distorsioni della concorrenza a detrimento dei concorrenti di Siemens SA, poiché lo stesso aiuto avrebbe potuto essere concesso anche a questi ultimi se ne avessero fatto domanda.

Nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, con lettera del 17 ottobre 1991 il governo danese ha dichiarato di sostenere il parere preliminare della Commissione secondo cui i 17 aiuti a Siemens SA sarebbero incompatibili con il mercato comune. Tali osservazioni sono state comunicate alle autorità belghe con lettera del 26 novembre 1991, e queste hanno risposto in data 19 dicembre 1991 affermando che esse non contenevano alcun elemento ulteriore pertinente ai fini dell'esame della compatibilità degli aiuti, dal momento che esprimevano semplicemente la posizione politica di tale governo.

III

Nella decisione 75/397/CEE [1], che autorizza il regime generale di aiuti istituito dalla legge belga del 17 giugno 1959, la Commissione ha constatato che il sostegno pubblico concesso a titolo di tale regime costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Nella fattispecie i 17 aiuti oggetto dell'indagine hanno alleviato una parte delle spese che Siemens SA avrebbe dovuto normalmente sostenere per la propria attività. Tali aiuti falsano la concorrenza e incidono sugli scambi intracomunitari nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni. Infatti, laddove lo Stato rafforza la posizione finanziaria di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti nella Comunità, è inevitabile che ciò vada a detrimento di queste ultime. [Vedi Sentenza della Corte di giustizia, 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris [2]].

[1] GU n. L 177 dell'8. 7. 1975, pag. 13.
[2] Raccolta 1980, pag. 2671.

Va notato in proposito che Siemens SA (Belgio) è una controllata del gruppo internazionale Siemens AG. Il gruppo, la cui casa madre è in Germania, opera in tutto il mondo ed è uno dei produttori finanziariamente più sani ed efficienti del settore elettrotecnico. Nel 1989-1990 la controllata belga, che contava alla fine dell'anno 4 906 dipendenti, ha registrato un fatturato superiore a 31 786 milioni di franchi belgi, realizzando un profitto finale al netto dell'imposta di 1 651 milioni di franchi belgi. Siemens SA (Belgio) partecipa attivamente al mercato delle esportazioni; nel periodo 1985-1990 ha registrato un tasso medio d'esportazione pari al 25 % del suo fatturato.

Il mercato delle apparecchiature informatiche e del materiale da ufficio presenta a sua volta ingenti correnti di scambio all'interno della Comunità, che sono ammontate nel 1989 ad un valore di 22 853 milioni di ecu. La quota di mercato di Siemens per il 1989 è stata valutata all'11,7 % (1).

IV

Dopo aver esaminato attentamente le voci di spesa di Siemens SA che hanno beneficiato dei 17 aiuti concessi dall'esecutivo (vedi tabella II), la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni:

a) Le spese per le apparecchiature ad uso interno e l'acquisto d'immobili [voci ii) e v) della tabella II] costituiscono investimenti tipici in attivi fissi materiali, esplicitamente ammessi ad usufruire dell'aiuto ai sensi della legge 1959. Inoltre, le spese per lo sviluppo del software ad uso interno di Siemens SA [voce iii)] possono essere considerate a loro volta come investimento in attivi fissi immateriali, anch'essi ammessi ad usufruire dell'aiuto ai sensi della suddetta legge, in considerazione del fatto che il software in questione sarà utilizzato dall'impresa per vari anni ed è perciò soggetto ad ammortamento.

 La Commissione ha accertato inoltre che il volume dei suddetti investimenti è formato da programmi individuali indipendenti che non superano la soglia di notifica stabilita dalla Commissione (vedi sezione II, parte B).

 In queste circostanze l'aiuto corrispondente a tali investimenti è stato lecitamente concesso dall'esecutivo nei limiti di discrezionalità autorizzati dalla Commissione per il funzionamento del regime generale di aiuti istituito dalla legge 1959. Di conseguenza la Commissione non ha osservazioni da fare riguardo a tale aiuto.

b) Le spese per la formazione professionale [voce iv)] non rientrano fra le voci aventi diritto ad usufruire dell'aiuto ai sensi della legge 1959. In tal caso la concessione da parte dell'esecutivo di un aiuto a Siemens a sostegno di tali spese costituisce un intervento ad hoc che avrebbe dovuto essere notificato preventivamente alla Commissione a norma delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3.

 Tuttavia, nell'esaminare, nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, i singoli programmi di Siemens SA che hanno usufruito dell'aiuto, la Commissione ha constatato che si trattava di misure di formazione professionale non connesse con gli investimenti, destinate a lavoratori che dovevano essere riqualificati per continuare a lavorare nell'impresa. Questo tipo di aiuto è stato considerato globalmente positivo dalla Commissione.

 Di conseguenza, la Commissione è giunta alla conclusione che tale aiuto possa, nonostante il suo carattere illegale, beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) per gli aiuti che agevolano lo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

c) Anche le spese per le campagne pubblicitarie e le indagini di mercato [voci vi) e vii)] non rientrano fra le voci aventi diritto all'aiuto ai sensi della legge 1959. Di conseguenza, la concessione di aiuti a Siemens a questo titolo costituisce un intervento ad hoc che avrebbe dovuto essere previamente notificato alla Commissione a norma delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3.

Per quanto riguarda le spese per le apparecchiature locate a clienti [voce i)], contrariamente al parere espresso dall'esecutivo, la legge 1959 non prevede che questo tipo di spesa sia ammesso ad usufruire dell'aiuto. Gli articoli 1, lettera a) e 2, lettera a) di detta legge stabiliscono che l'aiuto può essere concesso per « il finanziamento diretto di investimenti in: edifici già costruiti o da costruire, apparecchiature o materiali necessari ... alla costituzione, all'ampliamento, alla conversione o all'ammodernamento di imprese industriali o artigiane ... ». La Commissione ritiene che le spese per le apparecchiature acquistate da Siemens ma destinate ad essere locate a clienti non corrispondano alla suddetta definizione d'investimenti finanziabili, poiché, indipendentemente dal fatto che siano classificabili come investimenti in capitale fisso o in scorte, non contribuiscono alla costituzione, all'ampliamento, alla riconversione o all'ammodernamento della struttura di Siemens SA, bensì delle imprese che locano tali apparecchiature. Il sostegno a questo tipo di spese ha costituito di fatto un aiuto permanente al funzionamento, che ha fornito a Siemens SA un indebito vantaggio nella commercializzazione dei suoi prodotti.

La Commissione non può accettare inoltre l'argomentazione che tale aiuto abbia costituito in realtà un aiuto alle imprese che hanno locato le apparecchiature di Siemens. Questa tesi non può essere condivisa dalla Commissione,

(1) Vedi « Panorama dell'industria comunitaria 1991-1992 », parte 12-32.

dato che Siemens SA è il beneficiario degli aiuti e che le imprese in questione pagano la tariffa piena stabilita discrezionalmente da Siemens per i contratti di locazione finanziaria.

Di conseguenza, la concessione di aiuti a Siemens SA per le spese di apparecchiature locate a clienti avrebbe dovuto essere previamente notificata alla Commissione, ai sensi della procedura stabilita dall'articolo 93, paragrafo 3, poiché costituisce un intervento ad hoc dell'esecutivo concesso al di fuori del campo di applicazione della legge 1959 approvata dalla Commissione.

D'altronde, a prescindere dalla sovvenzionabilità o meno delle suddette spese ai sensi di tale legge, la Commissione desidera sottolineare che in ogni evenienza l'esecutivo avrebbe dovuto notificare preventivamente il suo progetto di aiuti a Siemens SA, poiché tale intervento supera effettivamente la soglia generale a partire dalla quale è necessaria la previa notifica alla Commissione.

Come già illustrato nella sezione II, parte B, tali spese sovvenzionate corrispondono a stanziamenti globali per nuove apparecchiature acquistate da Siemens SA poi locate a clienti entro una certa data. Siemens SA ha presentato periodicamente domande di aiuto per spese il cui importo superava di poco la soglia di 3 milioni di ecu. Le autorità belghe hanno dichiarato alla Commissione che prendevano comunque in considerazione solo il 75 % dell'importo totale figurante nelle domande di concessione dell'aiuto. Grazie ai pagamenti differiti l'aiuto ha raggiunto infine un'intensità in ESN compresa tra il 4,76 % e il 6,75 %. Le autorità belghe concludono quindi che i programmi sovvenzionati individualmente non hanno superato la soglia generale oltre la quale è obbligatoria la notifica.

La Commissione non può accettare tale argomentazione e ne espone di seguito i motivi.

In primo luogo, il fatto di prendere in considerazione solo il 75 % di un dato omogeneo globale di spesa per la concessione di un aiuto pare del tutto artificioso e privo di qualsiasi logica economica. Va notato che le autorità belghe non hanno fornito alcuna spiegazione di tale calcolo arbitrario alla Commissione.

In secondo luogo, la Commissione ha constatato che per alcuni dei programmi di spesa sono state presentate varie domande di aiuto che, per omogeneità di spesa e la contestualità di esecuzione, avrebbero dovuto essere trattate congiuntamente dall'esecutivo, come un unico programma di spesa. Nel periodo tra il 23 e il 31 luglio 1985, ad esempio, Siemens SA ha presentato quattro domande di aiuti individuali per una spesa totale di 685,3 milioni di franchi belgi (15 milioni di ecu) nel settore omogeneo delle apparecchiature da locare a clienti ; le domande recano la firma di due direttori dell'impresa, una delle quali appare su tutte le domande. Per un investimento di tale importo la Commissione avrebbe dovuto ricevere una notifica preventiva indipendentemente dall'intensità dell'aiuto (1). Un altro esempio è fornito dalle tre domande di aiuto presentate tra il 17 e il 18 settembre 1986 per lo stesso tipo di spesa omogenea e trattate dal governo di Bruxelles come domande distinte, il cui stanziamento totale ammontava a 501,5 milioni di franchi belgi (11 milioni di ecu) ; ogni domanda era firmata dagli stessi due direttori di Siemens SA.

Alla luce delle precedenti considerazioni la Commissione conclude che gli aiuti a Siemens SA, pari a 11,814 milioni di franchi belgi su una spesa totale di 96,6 milioni di franchi belgi per campagne pubblicitarie e indagini di mercato [voci vi) e vii) della tabella II], nonché gli aiuti pari a 244,631 milioni di franchi belgi su una spesa totale di 1 849,294 milioni di franchi belgi per apparecchiature locate a clienti [voce i)] sono stati concessi illegalmente dall'esecutivo abusando della discrezionalità concessagli dalla Commissione riguardo all'applicazione della legge 1959.

Dopo attento esame la Commissione è giunta inoltre alla conclusione che i suddetti aiuti non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

L'articolo 92, paragrafo 1 stabilisce che gli aiuti che rispondono ai criteri in esso enunciati sono in linea di principio incompatibili con il mercato comune. Le deroghe previste dal paragrafo 2 dello stesso articolo non si applicano nella fattispecie in considerazione della natura e degli obiettivi degli aiuti previsti. Le autorità belghe non ne hanno chiesto del resto l'applicazione nelle loro osservazioni.

L'articolo 92, paragrafo 3 elenca gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità viene determinata nel contesto della Comunità nel suo insieme e non di un unico Stato membro.

Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto degli obiettivi enunciati all'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, devono essere interpretate in maniera restrittiva in sede di esame di un qualsiasi regime di aiuti o misura individuale di aiuto. In particolare, le deroghe sono invocabili solo qualora la Commissione constati che senza gli aiuti il libero gioco delle forze di mercato sarebbe insufficiente da solo ad indurre gli eventuali beneficiari ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi delle deroghe medesime.

(1) Si vedano le soglie di notifica di cui alla sezione II.

Concedere tali deroghe in casi che non contribuiscano alla realizzazione di tali obiettivi o senza che l'aiuto sia necessario a tal fine equivarrebbe a conferire vantaggi alle industrie o alle imprese di taluni Stati membri, la cui posizione finanziaria ne risulterebbe rafforzata artificialmente, e ad incidere negativamente sulle condizioni degli scambi tra gli Stati membri nonché a falsare la concorrenza, senza che ciò sia giustificato dall'interesse comune evocato all'articolo 92, paragrafo 3.

Per quanto riguarda l'applicabilità delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) a favore di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate regioni, la Regione di Bruxelles in cui gli aiuti in questione sono stati concessi non presenta un tenore di vita anormalmente basso né soffre di gravi forme di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a). D'altro lato la Regione di Bruxelles non soddisfa le condizioni per poter beneficiare della deroga di cui alla lettera c) a favore degli aiuti concessi per motivi regionali [1].

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), le caratteristiche della fattispecie in esame non forniscono motivi per ritenere che tali aiuti fossero destinati a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio ad un grave perturbamento dell'economia belga. Del resto il governo belga non ha invocato motivi di questo genere per giustificare gli aiuti in questione.

Per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, occorre considerare che una parte degli aiuti di cui trattasi, in particolare quelli per le campagne pubblicitarie e le indagini di mercato, rientrano nella categoria degli aiuti operativi dato che si tratta di tipiche spese generali di funzionamento che un'impresa deve sostenere per svolgere le sue normali attività. Nella fattispecie inoltre non è stato accertato che esse fossero necessarie alla realizzazione di un particolare progetto d'investimento di Siemens SA che potesse beneficiare della suddetta deroga. La parte restante degli aiuti in questione, che è anche la più consistente, e cioè quella destinata alle spese per le apparecchiature locate a clienti, va ugualmente considerata equivalente ad un aiuto al funzionamento. Come illustrato sopra, tali aiuti costituiscono di fatto un sostegno permanente alle attività commerciali di Siemens SA sul mercato dei prodotti oggetto di locazione finanziaria, che hanno fornito all'impresa un vantaggio indebito nella commercializzazione dei propri prodotti rispetto ai concorrenti.

È noto che la Commissione è contraria per principio agli aiuti al funzionamento, per i loro effetti negativi diretti e duraturi sulle condizioni della concorrenza nei settori interessati, anche qualora gli aiuti siano intesi alla realizzazione di uno degli obiettivi che usufruiscono delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3. Come risulta dalla precedente analisi gli aiuti in oggetto non possono nemmeno essere considerati come un contributo al raggiungimento di detti obiettivi.

Per completare l'argomentazione, giova infine rilevare che anche qualora gli aiuti in oggetto fossero stati necessari per agevolare l'accesso delle PMI alle nuove tecnologie, la Commissione, in base al principio generale secondo il quale gli aiuti devono essere concessi mediante gli strumenti suscettibili di produrre le minori distorsioni possibili della concorrenza, non ne avrebbe mai ammesso l'erogazione mediante pagamento ad un fornitore particolare di apparecchiature, con i conseguenti effetti inammissibili sulla concorrenza già menzionati, ma, se del caso, mediante lo strumento più neutro e adeguato di un regime di aiuti diretti alle PMI.

In conclusione, l'aiuto pari a 11,814 milioni di franchi belgi a sostegno delle spese di Siemens SA per 96,6 milioni di franchi belgi per campagne pubblicitarie e indagini di mercato, e l'aiuto pari a 244,631 milioni di franchi belgi a sostegno delle spese di Siemens SA per 1 849,294 milioni di franchi belgi per apparecchiature locate a clienti sono stati concessi illegalmente dall'esecutivo e non soddisfano le condizioni per poter beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 e sono pertanto incompatibili con il mercato comune.

V

Nel caso di aiuti incompatibili con il mercato comune la Commissione, avvalendosi della facoltà riconosciutale dalla Corte di giustizia nella sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania [2] e confermata dalla sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione [3], può ingiungere agli Stati membri di ordinare ai beneficiari la restituzione dell'aiuto illegalmente concesso. La Corte ha aggiunto inoltre che la restituzione di un aiuto è la conseguenza logica della sua incompatibilità con il mercato comune.

Di conseguenza Siemens SA deve rimborsare gli aiuti di cui ha illegalmente beneficiato.

[1] Si veda la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2).

[2] Raccolta 1973, pag. 813.

[3] Raccolta 1987, pag. 901.

Il rimborso sarà effettuato conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione belga, in particolare alle norme in materia d'interessi di mora sui crediti dello Stato che decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto illegale di cui trattasi. La misura s'impone per ripristinare la situazione precedente eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui il beneficiario avesse indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali [vedi in proposito la sentenza della Corte di giustizia, 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione (1)],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Su un totale di 335 980 000 franchi belgi di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni dal governo della regione di Bruxelles, nel quadro del regime di aiuti istituito dalla legge di espansione economica del 17 luglio 1959, in favore di spese della Siemens SA pari a 2 647,294 milioni di franchi belgi:

a) l'aiuto pari a 77 294 000 franchi belgi a favore d'investimenti per l'acquisto di apparecchiature ad uso interno, acquisto di un immobile e sviluppo di software è compatibile con il mercato comune, essendo stato concesso entro i limiti stabiliti dalla Commissione nella decisione 75/397/CEE sull'applicazione del regime di aiuti in parola;

b) l'aiuto pari a 2 241 000 franchi belgi a favore di spese per la formazione di lavoratori è stato concesso illegalmente in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato; tuttavia, in seguito a valutazione, è considerato compatibile con il mercato comune in virtù della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato;

c) l'aiuto pari a 256 445 000 franchi belgi a favore d'investimenti in apparecchiature oggetto di locazione finanziaria a clienti, campagne pubblicitarie e indagini di mercato è illegale, essendo stato concesso in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e, in base alla valutazione effettuata, non soddisfa alcuna delle condizioni richieste ai fini dell'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3. Tale aiuto è pertanto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Articolo 2

In considerazione del fatto che 28 694 000 franchi belgi del totale di 256 445 000 franchi belgi dell'aiuto incompatibile con il mercato comune di cui all'articolo 1, lettera c) non sono stati ancora versati a Siemens SA, il governo della Regione di Bruxelles si asterrà dal dare esecuzione al pagamento.

La somma restante, pari a 227 751 000 franchi belgi, dovrà essere recuperata. Pertanto il governo della Regione di Bruxelles recupera detto importo secondo le procedure e le disposizioni della legislazione nazionale, in particolare in base alle norme in materia d'interessi di mora sui crediti dello Stato.

La somma produce interessi a partire dalla data di concessione degli aiuti illegali.

Articolo 3

Il Belgio informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) Raccolta 1990, pag. I-959.